



COMUNE DI VICOFORTE
PROVINCIA DI CUNEO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI
EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER
ACCERTAMENTO EVASIONE/ELUSIONE IMU E TARI
AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI
AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1091, DELLA
LEGGE 28.12.2018 N. 145**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 3 settembre 2025

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.

Articolo 2 Costituzione e quantificazione del fondo da destinare a compenso incentivante e del fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi

1. Ciascun anno è costituito, in via preventiva, un fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della L. 147/2018. Tale fondo viene destinato per una quota del 95% all'incentivazione del personale dipendente, anche di qualifica di Responsabile del servizio, e per una quota del 5% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate. Il fondo sarà poi successivamente liquidato sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.

2. Rientrano nelle attività di accertamento tutte le attività svolte dal personale di cui al successivo articolo 3 che comportano il recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), a qualsiasi titolo effettuata.

3. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo, rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2016-2018 secondo cui "Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale". In sede di costituzione del fondo sono inserite le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le citate risorse tra le componenti escluse ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs.75/2017.

4. La quantificazione delle somme da destinare al fondo avviene sulla base del maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5%. Al fine di individuare il maggior gettito accertato relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), si fa riferimento alle definizioni contenute nel principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs 118/2011, indipendentemente dall'anno di notifica degli stessi ed emessi dall'Ente anche col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento.

5. Per maggiore gettito accertato e riscosso, ai fini di cui al comma 1091-bis, dell'articolo 1 della legge 145/2018, aggiunto dalla legge di bilancio 2025 (legge 207/2024). si intende l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente. Per adempimento spontaneo si intende il versamento dell'imposta municipale propria e della TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale. Devono pertanto essere computate tutte le entrate effettivamente incassate nell'anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato.

Art. 3 Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro

1. Il Responsabile del Servizio economico- finanziario, provvede a individuare uno o più progetti di recupero evasione, eventualmente costituendo uno o più gruppi di lavoro.

2. Ciascun gruppo di lavoro è costituito sulla base delle specifiche competenze tecniche specialistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed assegnati.

3. Per attività di accertamento deve intendersi quell'attività complessa caratterizzata dall'emissione di solleciti di pagamento, di avvisi di accertamento d'ufficio ed in rettifica, dall'emissione e notificazione di ingiunzioni di pagamento nonché da azioni di recupero coattivo degli importi ingiunti, conseguenti alla presentazione di dichiarazioni omesse o infedeli o all'effettuazione di versamenti omessi o parziali da parte di contribuenti che risultano essere soggetti passivi.

4. Eventuali modifiche alla definizione dei progetti o alla composizione di un gruppo di lavoro possono essere apportate su disposizione del Responsabile che a tal fine provvede evidenziando le motivazioni.

Art. 4 - Finalità del fondo

1. Il Fondo, come determinato nel precedente articolo 2, deve essere destinato per le finalità individuate dell'art. 1, comma 1091 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e ripartito nelle modalità quantificate dal presente Regolamento:

a) Per un ammontare pari al 95%, da ripartire, a titolo di trattamento accessorio, a favore del personale comunale, anche di qualifica dirigenziale, coinvolto nelle attività di cui al successivo art. 5 del presente Regolamento.

b) Per un ammontare pari al 5% da destinare alla formazione del personale dipendente di cui al successivo art. 5 del presente Regolamento e all'acquisto di strumentazioni hardware e/o software e tecnologie funzionali all'espletamento delle attività di contrasto all'evasione ed elusione tributaria.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione ed è erogata, mediante contrattazione integrativa, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Eventuali somme che dovessero eccedere il suddetto limite del 15%, dopo la ripartizione del Fondo, costituiscono economia di bilancio e andranno a migliorare i relativi saldi.

4. La liquidazione delle risorse ricomprese nel Fondo, istituito ai sensi dell'art.1 comma 1091 della L. n. 145/2018, è possibile solamente se l'Ente ha approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dall'art. 163, comma 1, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvo diverse disposizioni normative derogatorie dei suddetti termini.

5. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili, sarà possibile procedere alla distribuzione di compensi per lotta all'evasione, previsti secondo il vigente regolamento, qualora l'Ente, in sede di costituzione annuale del fondo delle risorse decentrate di parte variabile, destini risorse aggiuntive, ai sensi dell'art. 67 comma 5 lettera b) del CCNL Enti Locali 2016-2018, da erogare a consuntivo, previa valutazione, in relazione al conseguimento di obiettivi di lotta all'evasione previsti nel piano della Performance dell'Ente o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, a copertura dei correlati oneri del trattamento economico accessorio del personale coinvolto.

Art. 5 Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro

1. All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del fondo, il Responsabile del Servizio effettua una relazione sulle concrete attività svolte al fine di definire i maggiori accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI) nonché alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti. Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili calcolato sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 2.

2. La suddivisione dell'incentivo deve essere fatta sulla base del livello di responsabilità professionale connesso alla specifica prestazione svolta ed il contributo apportato da ciascuno dei dipendenti coinvolti. La proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro deve poi confluire nella relazione sulla performance sottoposta all'approvazione dell'Organismo indipendente di valutazione o di altro organismo equivalente, che dovrà riferirsi ai dati concreti di rendicontazione che devono evidenziare gli effetti degli incentivi erogati e da erogare (efficacia reale del recupero, andamento del gettito, ecc.).

Per il Responsabile, incaricato di area di posizione organizzativa l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da aggiungersi alla retribuzione di risultato.

3. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito delle seguenti percentuali massime:

- Responsabile del servizio: fino al 15%
- Dipendenti in servizio presso il Servizio tributi 85%, sulla base di:
 - a) apporto in termini di professionalità, prestazione/risultato, coinvolgimento nei processi lavorativi a livello di capacità propositiva e progettuale;
 - b) quantità di tempo e di lavoro dedicato a tale attività, tenendo conto dell'effettivo periodo di servizio.

4. Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento, in questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre figure del gruppo di lavoro.

Art. 6 Liquidazione del compenso incentivante

1. Nell'anno successivo, a quello di costituzione del fondo, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.lgs. 267/2000, è acquisita la relazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (o ad altro organismo equivalente ed in mancanza all'organo di revisione) che, sulla base del principio che il compenso incentivante deve remunerare una produttività reale ed effettiva del personale, valuterà il contenuto ed il grado di raggiungimento degli obiettivi, esprimendo il proprio parere.

2. Sulla base degli elementi acquisiti il Responsabile del personale procede alla liquidazione dell'incentivo.

Art.7 Limiti alla liquidazione del compenso incentivante

1. In considerazione dell'importo complessivo che non potrà essere superiore alla percentuale delle entrate stabilita dalla legge nel limite massimo del 5% secondo la ripartizione di cui all'art.4, la spesa complessiva del personale dovrà includere i contributi assistenziali e previdenziali a carico del Comune nonché l'IRAP da versare su tali incentivi, così come l'IVA nella spesa complessiva del materiale di supporto all'Ufficio Tributi. Gli importi distribuiti opereranno in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 solo se i citati documenti contabili siano stati approvati nei termini.

2. In caso di applicazione dell'art. 4 comma 5 del vigente regolamento i compensi distribuiti rientrano nel tetto di spesa previsto dall'art 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017.

3. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno ad alimentare il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi.

Art.8 Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale dell'ufficio tributi

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito con le somme del 5% delle entrate accertate e riscosse in ciascun anno, nonché dalle somme in eccedenza il limite del 15% del trattamento tabellare di cui al precedente articolo 6. L'accantonamento al fondo non sarà effettuato qualora i documenti contabili previsti dall'art. 1, comma 1091 della L. n. 145/2018 non siano stati approvati entro i termini stabiliti dal D.lgs. 267/2000.

2. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio tributi, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.

3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del Responsabile del personale competente, eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, nel rispetto del principio di regolarità contabile ex art. 151 TUEL.

Art. 9 Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi e i dipendenti che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

Art.10 Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. In base alla deliberazione della Sezione Autonomia della Corte dei conti N. 19/SEZAUT/2021/QMIG «*La locuzione "entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267" contenuta nell'art. 1, co. 1091, della legge n. 145/2018, si riferisce anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'interno (ai sensi dell'art. 151, co. 1, ultimo periodo, TUEL) e, per il rendiconto, con legge*».

2. Il regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line della deliberazione che l'approva e che sarà pubblicato in apposita sezione del sito on line comunale e dell'Amministrazione Trasparente di questo Ente dedicata ai regolamenti comunali.